

COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 90 DEL 16 LUGLIO 2024

OGGETTO: Lavori denominati “Rigenera Artogne, nuovi spazi per la comunità, manutenzione straordinaria per la riqualificazione Piazzale Caduti del lavoro in Comune di Artogne”.

APPROVAZIONE AL SUBAPPALTO EX-ART. 119 DEL D.LGS. N.36/2023 A FAVORE DELLA FERRARI GIANLUCIO SRL.

CUP C43D21001460006 – CIG B09A4C5CA9

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 e allegati;
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;
- con Decreto Sindacale n. 19 del 02 gennaio 2024 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo il Dott. Jacopo Baraldi

Premesso che:

- con il decreto della Regione Lombardia n. 2458 del 15 gennaio 2021 è stato approvato il bando “Interventi finalizzati all’avvio di processi di rigenerazione urbana”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 22 in data 04/03/2021 è stato approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento integrato “Rigenera Artogne: nuovi spazi per la comunità” riqualificazione piazzale Caduti del Lavoro per un importo complessivo di € 546.000,00;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 del 04/03/2021 è stata approvata la Partecipazione al bando di Regione Lombardia – D.G. Territorio e Protezione Civile. per “interventi finalizzati all’avvio dei processi di rigenerazione urbana” ai sensi del D.d.u.o. 15/01/2021 n. 245. Candidatura dell’intervento integrato “Rigenera Artogne: nuovi spazi per la comunità” riqualificazione di Piazzale Caduti del Lavoro. Trasmissione della richiesta di contributo a Regione Lombardia;
- con Delibera di Giunta Regionale del 29/09/2021 n. 12905 sono stati aggiornati i criteri inerenti al bando in argomento;
- con Decreto D.d.u.o. del 03/03/2022 n. 2804 la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia ha approvato la graduatoria delle domande ammesse tra le quali risulta inserita quella del Comune di Artogne – Allegato B – ID 2729131 per il contributo complessivo di € 486.000,00;

Vista la delibera di G.R. N. XI/6858 del 02/08/2022 con cui si sono prorogati i tempi di inizio ed ultimazione dei lavori;

Visto il modello di dichiarazione di accettazione del contributo regionale trasmesso attraverso la piattaforma “Bandi On line” secondo quanto previsto dal Bando – Linee Guida di Rendicontazione in data 17/05/2022. In cui il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli dichiara di accettare il contributo di €. 486.000,00 (iva compresa) a fronte di un costo complessivo di €. 546.000,00 (iva compresa). Allo stesso tempo richiede l'erogazione della prima trince di contributo, a titolo di acconto, pari al 40% del contributo concesso;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 16/02/2024 con cui è stato approvato il progetto esecutivo per gli “Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana” – Progetto “rigenera Artogne: nuovi spazi per la comunità manutenzione straordinaria per la riqualificazione piazzale Caduti del Lavoro e aree limitrofe”

Richiamata la determinazione del servizio assetto del territorio n. 36 del 26 marzo 2024 con cui è stata aggiudicata la gara all'impresa ITALMIXER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE – C.F./P.IVA 01993590239 con sede legale in via Archimede n.11 – Affi (VR), che ha presentato la migliore offerta in seguito ad uno sconto del 13,15 % e quindi un importo ribassato di € 369.215,49 (di cui € 113.435,25 quali costi della manodopera ed € 3.100,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.000,00, per un importo contrattuale comprensivo pari a € 382.215,49 oltre IVA;

Considerato che:

- in data 02/05/2024 il Comune di Artogne ha sottoscritto con l'impresa Italmixer s.r.l. unipersonale il contratto d'appalto – Rep. N. 668 – registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Brescia al n. 21991 serie 1T in data 10/05/2024, per l'affidamento di lavori in argomento ;
- in sede di presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) l'impresa Italmixer s.r.l. unipersonale aveva dichiarato la propria intenzione di subappaltare, in caso di aggiudicazione, le lavorazioni inerenti la categoria OG3 ;
- in data 25/06/2024 prot. N. 6128 l'appaltatore ha presentato istanza di autorizzazione al subappalto in favore dell'impresa Ferrari Gianlucio s.r.l., Via Val di Scalve n. 100 – 24020 Onore (BG), C.F. e P.IVA 04745540163, per le opere riguardanti la categoria OG3 ;
- l'importo dei lavori che si intendono subappaltare è pari ad Euro 187.000,00, di cui € 5.600,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;

Esaminata la documentazione presentata da cui si desume:

- che tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice non sussiste alcuna forma di controllo ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- che tra l'impresa appaltatrice e subappaltatrice è stato stipulato un contratto di subappalto, subordinato alla prescritta autorizzazione, dal valore di Euro 187.000,00 di cui € 5.600,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali e oltre IVA;
- che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale l'impresa subappaltatrice assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice dell'impresa subappaltatrice hanno dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del Codice;

- che il legale rappresentante e direttore tecnico dell'impresa subappaltatrice ha dichiarato, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, il possesso dell'idoneità tecnico professionale;
- che ricorrono i presupposti e sono rispettate le limitazioni di cui all'art. 119 commi 1, 2, 4 e 12 del Codice.

Rilevato che sono stati avviati i controlli, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del Codice, tramite il sistema FVOE in merito al possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di ordine generali e che gli stessi hanno dato esito positivo che inoltre in caso di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

Preso atto che, nel caso in cui la verifica dei requisiti di cui al punto che precede dovesse dare esito negativo, l'autorizzazione al subappalto verrebbe automaticamente revocata;

Considerato che l'operatore economico Ferrari Gianlucio s.r.l., Via Val di Scalve n. 100 – 24020 Onore (BG), C.F. e P.IVA 04745540163e risulta nell'elenco delle ditte richiedenti iscrizione alla White List della Prefettura di Bergamo con presentazione istanza in data 25/03/2024 e che gli atti della Prefettura risultano quindi in corso di Aggiornamento;

Ravvisata l'urgenza di autorizzare il subappalto in oggetto e di procedere con i lavori in affidamento, ai sensi dell'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011, si stabilisce di procedere alla sottoscrizione del contratto con la CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI ESITO OSTATIVO O INTERDITTIVO DELLA COMUNICAZIONI ANTIMAFIA, che prevede che il Contratto venga risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente informazioni o comunicazioni ostative o interdittive ai sensi del D.lgs. 159/2011, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del D.lgs. 159/2011;

Considerato che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa istante;

Visto che il bando di gara prevede la possibilità di subappalto della categoria prevalente OG3 nei limiti di cui all'art. 119 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e che in fase di gara l'appaltatore ha dichiarato, in conformità all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, la volontà di subappaltare parte dei lavori della categoria prevalente OG3 sino al limite consentito, nel rispetto dei limiti di legge secondo il seguente schema:

IMPORTI MASSIMI SUBAPPALTABILI						
Cat.	importo lavori gara (o.d.s. inclusi)	Importo oneri sicurezza	Importo a base di gara (o.d.s. esclusi)	Importo contratto (o.d.s. inclusi)	Percentuale subappalto prevista nel bando	Importo max subappaltabile
OG 3	429.907,61	13.000,00	416.907,61	375.084,26	Prevalente esecuzione (49,99%)	187.504,62
OG 10	8.210,97	0	8.210,97	7.131,23	100%	7.131,23
totale	438.118,58	13.000,00	425.118,58	382.215,49		
Ribasso offerto	13,15%					
IMPRESE SUBAPPALTATRICI						
OG3	Ferrari Gianlucio s.r.l.,		Opere edili in genere		importo	187.000,00

Considerato che con la nota citata la Ditta aggiudicataria ha trasmesso in data 25/06/2024 prot. n. 6128, successivamente integrato con prot. n. 6396 del 03/07/2024 e con prot. n. 6806 del 16/07/2024, in allegato alla richiesta di subappalto, la seguente documentazione:

- Contratto di subappalto
- Copia POS
- Attestazione SOA
- Dichiarazione ex art. 94,95,98 del D. Lgs. 36/2023
- Dichiarazioni D.Lgs. 81/2008
- DICHIARAZIONE ex art. 2359 C.C. inesistenza forme di controllo;

Preso atto che la documentazione trasmessa è conforme secondo le previsioni normative vigenti;

VISTO il certificato di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL protocollo INAIL_44568165 e depositato agli Atti, dal quale la ditta Ferrari Gianlucio s.r.l., Via Val di Scalve n. 100 – 24020 Onore (BG), C.F. e P.IVA 04745540163 risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di INPS ed INAIL;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'impresa ITALMIXER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE – C.F./P.IVA 01993590239 con sede legale in via Archimede n.11 – Affi (VR) – a subappaltare in favore dell'impresa Ferrari Gianlucio s.r.l., Via Val di Scalve n. 100 – 24020 Onore (BG), C.F. e P.IVA 04745540163, i lavori edili in genere rientranti nella cat. OG3, per un importo netto di € 187.000,00;

Dato atto che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come definito dall'art. 119 comma 6 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che il presente atto non comporta l'assunzione di nessun impegno di spesa diretto a favore del subappaltatore in quanto, come indicato nel contratto di subappalto all'art. 6, i lavori del subappalto saranno liquidati direttamente dall'appaltatore, fatto salvo successivi accordi;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

DETERMINA

1. di autorizzare l'impresa ITALMIXER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE – C.F./P.IVA 01993590239 con sede legale in via Archimede n.11 – Affi (VR) – a subappaltare in favore dell'impresa Ferrari Gianlucio s.r.l., Via Val di Scalve n. 100 – 24020 Onore (BG), C.F. e P.IVA 04745540163, i lavori edili in genere rientranti nella cat. OG3, per un importo netto di € 187.000,00;

2. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria dal quale risulta che la documentazione presentata a richiesta di subappalto è conforme e corrente con quanto previsto dalla vigente legislazione;

3. di dare atto che:

- la documentazione prodotta per il subappalto è agli atti dell'ufficio tecnico;
- l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
- l'Impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa appaltatrice l'impresa ITALMIXER SRL SOCIETA' UNIPERSONALE – C.F./P.IVA 01993590239 con sede legale in via Archimede n.11 – Affi (VR) resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e di Capitolato;
- l'Impresa appaltatrice ha trasmesso il P.O.S. dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. e ne ha dichiarato la congruenza ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 81/08;
- non è ammesso il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione comunale;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa diretto a favore del subappaltatore in quanto, come indicato nel contratto, i lavori del subappalto saranno liquidati direttamente dall'appaltatore, fatto salvo successivi accordi.

ARTOGNE, 16 luglio 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Barbara Bonicelli

Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

ARTOGNE, 16 luglio 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Barbara Bonicelli

Referto di pubblicazione

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Artogne, 17 LUG. 2024



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli

Barbara Bonicelli

